

FOGLIO INFORMATIVO/DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVO AL SERVIZIO DI INCASSO ASSEGNI- PERSONE GIURIDICHE E PROFESSIONISTI

(il presente documento costituisce parte integrante del contratto di conto corrente di corrispondenza per persone giuridiche e professionisti)

INFORMAZIONI SULLA BANCA	
Denominazione Sociale	Banca Transilvania S.A., iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia cod. 3437.1, Codice Fiscale 12530711006, Numero di Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.): RM - 1381265
Indirizzo	sede legale a Cluj-Napoca (Romania) Calea Dorobantilor, nr. 30-36, CAP 400117 Succursale Italia con sede a Roma Via Baldo degli Ubaldi 184/B CAP 00167
Telefono/fax/email(PEC)/sito web	Tel. 06/88805262 Fax: 06/88805266 PEC: bancatransilvania@legalmail.it Sito web: https://it.bancatransilvania.it/

CHE COSA È IL SERVIZIO DI INCASSO ASSEGNI

Il servizio incasso assegni consente di incassare assegni (bancari o circolari) tratti su altre banche italiane. La Banca accredita l'importo degli assegni sul conto corrente del Cliente salvo buon fine.

I principali **rischi** che il Cliente deve tenere in considerazione sono:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio), se contrattualmente previsto;
- mancato pagamento degli assegni per assenza di fondi sul conto del debitore;
- irregolarità formali o contraffazione riguardo gli assegni.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione del servizio, comprese quelle **reclamate dalle banche corrispondenti**.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

COSTI E COMMISSIONI	Costo negoziazione per singolo assegno versato	Euro 0,50
	Costo per richiesta esito/benefondi (per ciascun assegno)	Euro 7,75
	Rendicontazione assegni pagati	Euro 0,25 per ogni rendicontazione assegno bancario
COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PER IL RITORNO DI ASSEGNI IMPAGATI	Assegni negoziati ritornati protestati (costi a carico del Cliente versante); al calcolo percentuale, effettuato sul valore facciale dell'assegno e nei limiti minimi e massimi indicati, vengono aggiunte le spese di protesto e le spese reclamate da corrispondenti	2% - min. Euro 11,00 max. Euro 20,00
	Costo per assegno segnalato insoluto in check truncation	Euro 7,00

	Costo per assegno segnalato irregolare in check truncation	Euro 7,00
	Costo per assegno negoziato in stanza ritornato insoluto o irregolare	Euro 7,00

VALUTE SUI VERSAMENTI	
Assegni circolari di altri istituti insediati in Italia	1 giorno lavorativo successivo al versamento
Assegni bancari di altri istituti insediati in Italia	3 giorni lavorativi successivi al versamento
Assegno postale	3 giorni lavorativi successivi al versamento
Riaccredito assegno pagato precedentemente segnalato impagato	Stessa data di valuta dell'accredito iniziale

DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE	
Disponibilità economica	
Assegni circolari emessi da altre banche in Italia	4 giorni lavorativi successivi al versamento
Assegni bancari tratti su altre banche in Italia	4 giorni lavorativi successivi al versamento
Disponibilità giuridica	
Assegni circolari emessi da altre banche in Italia	7 giorni lavorativi successivi al versamento
Assegni bancari tratti su altre banche in Italia	7 giorni lavorativi successivi al versamento

RECESSO E TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Recesso dal contratto

Si può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il Cliente deve consegnare alla Banca le carte di debito, il token, nonché ogni altra documentazione relativa ad ulteriori servizi accessori.

Dal momento della consegna di quanto sopra, i tempi massimi di estinzione del Contratto sono pari a 5 (cinque) giorni lavorativi.

Il perfezionamento della richiesta sarà sospeso qualora, dopo la presentazione della stessa, sopravvengano degli elementi ostativi alla chiusura del conto corrente quali pignoramenti, sequestri, successioni etc.

In tali ipotesi la Banca provvederà a fornire idonea comunicazione scritta al Cliente.

RECLAMI, RICORSI, ESPOSTI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto di conto corrente, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica a **Banca Transilvania Succursale di Roma – Gestione Reclami** Via Baldo degli Ubaldi n. 184B, CAP 00167, Roma Email: reclami@bancatransilvania.it. La Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo e comunque, in casi eccezionali, non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine sopra indicato, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it , dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia oppure:
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

LEGENDA	
Assegni salvo buon fine	Assegni negoziati per i quali il Cliente acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato
Disponibilità economica	la disponibilità economica indica i termini decorsi i quali le somme depositate saranno disponibili sul conto per successive operazioni, ma con il rischio di ricevere uno storno dell'accredito per il mancato buon fine.
Disponibilità giuridica	il concetto di disponibilità giuridica sta ad indicare i termini decorsi i quali le somme saranno considerate definitivamente disponibili in quanto irrevocabilmente acquisite.
Richiesta benefondi	Si tratta di una dichiarazione rilasciata dalla banca trattaria a richiesta, di regola, della banca negoziatrice la quale, prima di riconoscere al portatore del titolo la disponibilità dell'importo, chiede alla banca sulla quale il titolo è stato emesso informazioni sull'esistenza di fondi disponibili sul conto del traente.
Valore facciale assegno	Si tratta della somma indicata sull'assegno, senza tenere conto di eventuali interessi o penali.
Valuta sui versamenti	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi creditori.